


COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)



PIANO DI RECUPERO delle zone residenziali di salvaguardia dei nuclei antichi (A) (Tit. IV L. 457/78)

TAV. :	TITOLO:	SCALA:	DATA
A	RELAZIONE ILLUSTRATIVA.		

Del. d'incarico n.

Progettisti:

arch. Stefania Frasca

arch. M.Luisa Cozza



Visto ed approvato dal Consiglio in
seduta del 22 LUG. 1993

IL SEGRETARIO CAPO (Dr. *Arturo Baffa*)

IL SINDACO *[Signature]*

Collaboratori:

arch. Alessandra Zini
p.i. Salvatore Elettivo

geom. Mario Raimondo

PREMESSA

Nell'ultimo ventennio il tema della città antica ha promosso un intenso dibattito culturale, e molti sono ormai gli studi e le ipotesi sui centri storici delle medie e grandi città, ed anzi cominciano ad essere numerosi anche gli interventi, tanto che città come Bologna, Parma o Milano hanno ormai concluso i loro processi di recupero.

Continuano, al contrario, ad essere scarse le ipotesi e soprattutto le scelte per le città minori, considerate finora quasi entità immobili, parti di quel territorio esteso diverso dalla città.

Solo in tempi più recenti l'attenzione si è spostata in maniera più decisa su queste realtà che si offrono come campioni di studio molto complessi e variegati, difficilmente definibili e circoscrivibili anche rispetto ai centri storici maggiori.

E, se il recupero di questi antichi centri appare come passo non più deferibile per la riconquista del ruolo vitale di tante delle nostre piccole città, per il recupero dei loro nessi e dei loro legami con il territorio circostante, emergono numerose difficoltà di cui la più grande sembra essere quella sconosciuta manomissione di molte delle parti più significative del tessuto antico.

Non è lontano il tempo, infatti, in cui il territorio "centro storico" veniva considerato alla stregua di una qualsiasi superficie edificabile.

Alla ricerca del "nuovo" e del "comodo" interi comparti della città antica sono stati allargati, sopraelevati, terrazzati,

insomma "riutilizzati" come semplici contenitori da svuotare, snaturare o riempire con gli ingredienti dettati dalla modernità. Cosicché gli elementi urbani -edifici, strade, piazze e cortili- non sono più il prodotto collettivo della comunità, cosí come era in passato, ma il prodotto di una operazione speculativa di basso profilo gestita nell'ottica di bisogni strettamente individuali.

Le notizie storiche sulla città di Fagnano Castello sono scarse e per lo più ferme al XVIII secolo.

E' documentato che in data 6 ottobre 1542 Ferrante d'Aragona la concesse a Bernardino Sanseverino, principe di Bisignano, insieme al casale di Joggi che ne faceva parte.

Successivamente passò dai Sanseverino a Nicola Antonio Falangola di Sorrento; a questi succedettero nel feudo prima il figlio Filippo Antonio e poi il secondogenito Giovanbattista che approvò il 26 gennaio 1601 i "Capitoli e le grazie" concessi all'Università di Fagnano.

Dai Falangola il feudo passa, dal 1620 circa fino alla fine del XVIII secolo, alla famiglia Firrao che si sostituisce all'antica nobiltà di origine feudale; famiglia che si estingue con Livia quando Fagnano non è più un feudo.

In relazione alla vita economica del periodo un documento spagnolo del 1531 (1) descrive Fagnano come un centro molto piccolo, di appena 60 fuochi col feudo di Joggi, caratterizzato dalla produzione granaria e dall'allevamento di bestiame.

Nel secolo seguente dovette registrarsi, invece, un notevole balzo demografico se la "Nova Situazione" del 1669 dà per Fagnano 267 fuochi, cioè circa il quadruplo rispetto al 1531.

Inoltre alla fine del secolo XVIII la popolazione era ancora aumentata, perché il Giustiniani la calcola intorno a 1.800 anime (2), cioè da 360 a 450 fuochi, "secondo che si riducano con moltiplicatore 5 o 4".

Questi dati sono comprovati da altre notizie quali quella secondo

la quale nel 1531 le case di Fagnano erano ancora tutte in legno, non in muratura, e l'attività predominante era l'allevamento. Mentre, due secoli dopo, sempre tramite il Giustiniani, sono ricordate "la semina di frumento" e le "piantagioni di ulivi, ed "alberi fruttiferi, con yari vigneti nelle parti più adatte" (3): il che fa pensare ad una evoluzione, non solo del numero degli abitanti, ma anche dei modi di vita degli stessi.

Un altro parametro importante che ci permette di pensare che la città di Fagnano fosse un centro di una certa rilevanza è il fatto che si producesse seta adatta all'esportazione.

Nel 1641, infatti, alcuni documenti rilevano che l'università di Fagnano si trovava indebitata con Cesare Firrao, principe di Sant'Agata, "utile padrone di quella". Questi aveva anticipato 1700 ducati per pagamenti ordinari e straordinari dovuti dalla comunità allo Stato. Poiché l'Università non era in grado di restituire la somma, l'amministrazione comunale decise di cedere al Firrao stesso la gabella della seta (4).

Tutte queste notizie si interrompono quasi del tutto all'inizio del XIX secolo quando, per Fagnano, dobbiamo immaginare la stessa recessione registrata dall'intera economia Calabrese (5).

Il centro storico di Fagnano Castello

Oggi, si può affermare che se il C.S. di Fagnano non fosse stato, specialmente in tempi assai recenti, più volte manomesso con pesanti sostituzioni delle sue parti più antiche con strutture edilizie di nessun pregio, probabilmente si sarebbe conservato come un nucleo urbano di considerevole e diffusa qualità che, nella ripetizione e nella aggregazione delle singole unità edilizie, così come erano strutturate sui terreni acclivi ed accidentati, avrebbe costituito una emergenza territoriale pregnante, certo oggi irripetibile.

Ma questa sua natura, certamente non aulica, senza grosse espressioni formali anche nei suoi edifici più illustri ha, da un lato, dettato la sua intima fragilità -cosicché il tempo e le calamità hanno incontrato ben poca resistenza alle loro azioni- e, dall'altro, si è offerta ad una interpretazione riduttiva del suo stesso valore storico-ambientale.

La sostituzione di parti cospicue del centro storico con edifici "moderni" è apparsa ai proprietari l'unico modo di darsi una abitazione decente, al passo con gli standards attuali e in linea con i canoni abitativi richiesti dall'attuale cultura di massa.

Il danno che ne è derivato risulta gravissimo, perché interi e pregevoli tessuti edilizi storici sono andati perduti, senza che ad essi si sia sostituita una testimonianza di cultura collettiva contemporanea altrettanto valida.

A Fagnano - come nella quasi totalità dei centri storici meridionali - questo fenomeno è il più diffuso e molto difficilmente controllabile in quanto le motivazioni delle

sostituzioni delle cose "vecchie" con le cose "nuove" risultano del tutto legittime - sancite dal mancato controllo della municipalità - espresse solo in piccola parte dagli speculatori e, nella generalità dei casi, fatte proprie dalla collettività residente. Ancora più grave perché è entrato a far parte di un costume diffuso -impossibile da modificare e correggere- è il rifiuto degli abitanti di abitare nella "città vecchia", oltre che nelle vecchie case: il centro storico continua a perdere ruolo e consistenza, diviene sempre meno rispondente alle esigenze degli abitanti che continuano ad abbandonarlo contribuendo in maniera sempre più incisiva alla fissazione nella coscienza collettiva di una idea del vecchio abitato come luogo scomodo, incapace di rappresentare, non consono alla vita moderna.

In questa situazione è obiettivamente difficile proporre una difesa del patrimonio in stato di progressivo abbandono.

Per Fagnano, storicamente legato all'agricoltura tradizionale ormai non più redditizia, non sono immediatamente ipotizzabili funzioni tali da rendere desiderabile o utile l'abitarvi: restituire ruolo economico, popolazione attiva, accessibilità e centralità a questo centro urbano è un problema irrisolvibile senza una politica regionale incisiva che riesca a configurare per tutti i centri minori della Calabria nuovi ruoli territoriali capaci di tessere mezzi e relazioni con la congiuntura economica e sociale generale: è sicuramente una questione di scelte e decisioni politiche di grande respiro e di particolare impegno culturale.

Il PdR di Fagnano, nel presupposto che esista questa volontà di

decidere e questo impegno, indicherá il metodo di studio e d'intervento e gli strumenti operativi fondamentali per individuare e gestire il processo di recupero del centro storico.

Un PdR per Fagnano Castello

Nel contesto territoriale della piccola città meridionale la storia urbana sembra non aver attraversato periodi in cui il potere politico ed amministrativo locale riusciva a imporre un ordine generale alla edilizia minore.

Anzi, si può senz'altro affermare che l'evoluzione edilizia dei centri urbani minori è avvenuta in condizioni di permanente e consolidato feudalesimo e di economia subalterna tali da non permettere il consolidarsi di tipologie edilizie atte a determinare, per ripetizione modulare, tessuti urbani rispondenti a leggi di accrescimento sicure e riconoscibili.

Non è possibile, infatti, rintracciare né moduli fissi, né una edilizia ripetuta su ben determinate lottizzazioni, né una identificazione di elementi casa-bottega tipica dei contesti economici in cui l'artigiano e il commercio erano i supporti di sviluppo della borghesia.

Fagnano è passato, usando una necessaria semplificazione, dal sistema agricolo-feudale ad oggi, senza aver mai avuto quella indispensabile condizione di relativa autonomia economico-amministrativa che avrebbe dettato regole certe e generali per una concertata e cosciente gestione del suo territorio.

Il tessuto minore di questo centro storico è il risultato di quella autocostruzione dei braccianti agricoli alla quale risulta difficile assegnare una classificazione tipologica degna di attenzione e di recupero: a prescindere dalle recenti modificazioni, l'impianto originario è generalmente rappresentato

da un semplice monovano a pianta quadrangolare con pavimento in terra battuta a un tempo focolare, alcova, granaio, stalla: edifici che la miseria e le prepotenze della storia hanno imposto come "abitazioni" alla popolazione residente. Ecco come tanti comparti pseudoresidenziali, così superficialmente e troppo spesso demagogicamente ritenuti "pittoreschi", vengono sostituiti o radicalmente trasformati dai loro proprietari.

E' chiaro come a questa realtà tanto specifica non si possa imporre la metodologia di analisi e di recupero messa a punto per i centri storici della pianura padana, dal ricco e solido tessuto edilizio, o per i centri umbri, toscani, o altolaziali, forti delle loro case in pietra, abitazioni valide fin dal lontano medioevo.

Queste premesse porterebbero a pericolose conclusioni se non fosse chiara l'intenzione di porre il nucleo storico di Fagnano quale oggetto di attento studio e di approfondite valutazioni tese al recupero del recuperabile, e soprattutto al reperimento delle tracce e vestigia della cultura materiale, certo non inferiore, sul piano dei valori, a quella di altri centri storici.

Il metodo di studio e le motivazioni dell'intervento, ovvero le ragioni del recupero, hanno imposto il supporto di una ricerca "sul campo", non potendosi accettare generalizzazioni di metodo valide altrove e trasferimenti impossibili di esperienze ed elaborazioni da altre situazioni territoriali.

In primo luogo è necessario prendere atto che, per certe condizioni di inabitabilità e di degrado del patrimonio edilizio, il recupero del tessuto del centro storico di Fagnano è già

avvenuto di recente per le migliorate disponibilità economiche che hanno consentito ai proprietari investimenti per il miglioramento, l'ammodernamento, la sopraelevazione o la ricostruzione della casa di proprietà, unico bene storicamente tramandabile dalle classi più deboli.

Il resto del patrimonio edilizio - per lo più rappresentato da costruzioni di una certa qualità architettonico-ambientale - versa in pessime condizioni: o per l'impossibilità di investire ingenti somme o, più spesso, per l'abbandono, l'emigrazione o l'estinzione dei proprietari; solo una piccola porzione di esso è interessata da fenomeni speculativi a piccola scala consistenti nella trasformazione degli immobili in edifici con cubature eccedenti i bisogni familiari, da vendere o locare.

D'altronde, l'edificato minore di questi centri risulta difficilmente difendibile a priori e quindi proprio la strategia del recupero integrale come ipotesi di partenza - talvolta affascinante e sicuramente per certi versi comoda - è improponibile, anche per gli ingenti costi del recupero stesso, insostenibili da un'economia povera e certo non equiparabili ai benefici ottenibili.

Per il recupero del centro storico di Fagnano è parso opportuno operare seguendo un procedimento inverso.

In primo luogo si sono individuate - direttamente, perché mancano le documentazioni storiche e le stesse fonti d'archivio - le tracce del passato da classificare, tutelare e restaurare ad ogni costo; si sono identificati i capisaldi storici, i residui monumenti o parti di essi ancora leggibili o rintracciabili

benché rovinati dagli eventi distruttivi e dalle trasformazioni successive.

Tale prima fase dello studio é apparsa la piú faticosa essendosi evidenziate lacune e vuoti nelle vicende storiche che, a causa del "particolarismo" emergente nella storia dei centri calabresi dall'epoca tardo-medievale in poi, non consentono estrapolazioni, né generalizzazioni dei meccanismi evolutivi.

A supporto della ricerca delle fonti storiche (6) é stato necessario procedere nell'indagine con l'identificazione, attraverso i resti fisici, degli elementi caratterizzanti l'evoluzione storica della "cultura materiale" tali da giustificare la tutela, il recupero e, talvolta, il riuso: dai palazzi e palazzetti feudali, alle strutture contadino-produttive dalle "masserie" urbane, alle manomissioni ed alle imitazioni ottocentesche e novecentesche del passato.

La localizzazione di questi elementi di interesse storico-culturale, che ci consente di tracciare l'ossatura del pur fragile sistema aggregativo originario di Fagnano, é operazione che si articola nella lettura degli edifici di notevole dignità storico-ambientale, espressioni del potere egemone della Chiesa e dei Baroni.

A questi monumenti si aggiungono le case a due o tre elevazioni, piú solide, di mezzadri e borghesi, ed i piú recenti palazzetti della piccola e media borghesia ottocentesca e primo-novecentesca.

Per la restante edilizia minore, fatta di case contadine, sono state valutate le condizioni di degrado statico, igienico e funzionale, e l'opportunità della conservazione.

E' stata questa la parte più delicata del piano. Mentre è facilissimo prevedere - costi a parte - il restauro integrale delle case di Assisi, Gubbio o Todi, la ristrutturazione con vincoli tipologici ed estetici delle case di Firenze, Bologna o Venezia, è stato assai difficile normare la sostituzione edilizia entro i tessuti storici senza devastare né i valori ambientali preesistenti, né la morfologia complessiva che caratterizza il centro.

Chiarita comunque, l'ipotesi di lavoro per la prima fase del processo di studio, consistente nella sopradescritta "storicizzazione" del tessuto urbano e degli elementi edilizi di valore culturale emergente da recuperare, si è passati ad una prima grande divaricazione - necessaria ai fini di una corretta impostazione della seconda fase - fra il tessuto urbano da sottoporre al recupero architettonico "classico" e quello da vincolare ad un recupero di tipo urbanistico.

Quest'ultimo si riferisce a tutto lo spazio fisico costituito da immobili nuovi, ristrutturati - dove quasi sempre si può leggere "manomessi" - o in buone condizioni statiche sottoposti a norme particolari afferenti al "ripristino tipologico".

Il "ripristino tipologico", sulla base della normativa che gli si riferisce e del "casellario degli elementi guida degli interventi" (cfr. TAV.F6/14), è operazione che tende alla ridefinizione di alcuni tipi edilizi riconducibili a schemi associativi di elementi comuni al contesto storico-ambientale fagnanese, per l'invarianza di alcune determinanti fondamentali.

In sostanza, a fianco della normativa, è stata predisposta una possibile gamma di campioni progettuali che, pur usando le più

aggiornate tecniche e soluzioni, recuperano dal preesistente ambiente modulazioni plano-altimetriche ed elementi dell'architettura esistente (colori, aperture, coperture) legati anche alle condizioni bio-climatiche del luogo.

Sono stati descritti:

- le zoccolature e le modanature;
- le mensole, le cornici e i davanzali;
- i portali;
- i cornicioni di falda e le romanelle;
- le cortine e le ringhiere;
- le grate e i cancelli;
- la pavimentazione di anditi, androni e cortili.

Operazione analoga è stata adottata per l'intervento pubblico sul connettivo urbano.

Alla tavola dei "TIPI E TIPOLOGIE" sono stati individuati gli assetti "desiderabili" affinché le operazioni di "arredo urbano" siano il più possibile compatibili con la tradizione locale.

Precisamente sono stati definiti:

- le pavimentazioni;
- i mancorrenti e le ringhiere;
- le panchine e le sedute;
- i muri e i muretti;
- le indicazioni toponomastiche;
- i tombini;
- le pensiline di servizio;
- i cestini portarifiuti;
- i marciapiedi;

- le fontane;

- i paracarri.

E' chiaro che per quanto "consigliato" nel "Casellario degli interventi" e nella tavola dei "TIPI E TIPOLOGIE", gli elementi descritti sono da considerare nella loro globalità, nella "temperie" ambientale che suggeriscono.

Per ciò che concerne le colorazioni possibili degli edifici che ricadono nel centro storico, nell'elaborato I è stata predisposta una gamma di tinte, scelte per settori, che si avvicinano o risultano affini a quelle tipiche della zona o, per i casi in cui è stato possibile, originali del singolo edificio.

Il P.d.R., infine, rimanda ad un apposito progetto di salvaguardia e tutela ambientale (F3-Tav.11) tutta quella porzione di territorio, che a valle, cinge l'abitato fagnanese.

=====

(1) Francesco Aniston, Alias Tamis e Cristoval Valdesen, cfr.N. Cortese, Feudi e feudatari napoletani della prima metà del Cinquecento, in "Archivio storico per le province napoletane", LV (1930), p.60.

(2) L. Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, T. IV, Napoli 1802, p.247.

(3) L. Giustiniani, op. cit..

(4) Archivi privati, vol.1, inventario a cura di J. Donsé Gentile, Roma, 1953.

(5) O. Dito, La Calabria nel periodo spagnolo, in "Historia", XX (1967), p.206: nel XIX secolo "una delle risorse che venne a mancare fu l'industria della seta, che aveva assicurato un vero primato al mercato calabrese, specie dopo il XVIII secolo".

(6) Una lacuna nel processo ricognitivo della evoluzione dell'abitato fagnanese - o per meglio dire, dei modi e dei tempi della sua crescita - è stata causata dall'impossibilità di recepire la "serie storica" delle mappe catastali della città. Lo stesso si deve purtroppo registrare per i dati ISTAT disaggregati per sezioni censuarie che avrebbero fornito utili indizi per la comprensione della struttura demografica ed economica.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

CONVENZIONE-TIPO PER INTERVENTI DI RECUPERO

Il giorno..... del mese di..... dell'anno.....

Premesso:

- che la giunta regionale della Calabria, con deliberazione n.190 del 6/2/1981 ha approvato il programma per gli interventi di edilizia agevolata/convenzionata per il recupero del patrimonio edilizio privato per il I biennio di attuazione della legge 5/8/1978 n.457;
- che nel suddetto programma è stato incluso l'intervento da realizzarsi nel comune di..... da parte della ditta..... per un importo presunto di L.....
- che il comune di..... ha provveduto ad individuare, nell'ambito dello strumento urbanistico vigente, le zone di recupero con deliberazione n. assunta dal Consiglio comunale in data..... resa esecutiva dalla Commissione di controllo sugli atti degli enti locali in data..... al n.
- che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento rientra nell'ambito delle zone di recupero come sopra individuate;
- che la suddetta unità immobiliare è contraddistinta nel catasto del comune di..... al foglio di mappa n. intestata a.....;
- che la ditta proprietaria è priva di (uno dei) requisiti

soggettivi prescritti dalle vigenti disposizioni e, pertanto, allo scopo di usufruire dei contributi previsti dalla legge 5/8/1978 n.457 e destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente, ha chiesto di stipulare apposita convenzione per concordare con il comune di..... il prezzo di vendita (e il canone di locazione) dell'unità immobiliare da recuperare;

TUTTO CIO' PREMESSO

Da valere come parte integrante del presente atto, tra il signor..... nato a..... il..... e residente a..... Via..... n. nella sua qualità di Sindaco del Comune di..... appositamente autorizzato con deliberazione n. adottata dal Consiglio comunale di..... nella seduta del..... resa esecutiva a tutti gli effetti, ed il signor..... nato a..... il..... e residente a..... Via..... n. nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare più sopra descritta, si concorda e si stipula quanto appresso:

Art. 1
(Tipi di intervento)

L'intervento per il recupero dell'unità immobiliare di cui al presente atto é quello definito al punto b) (ovvero c-d-e) dell'art.31 della legge 5/8/1978 n.457 e cioè:

- lavori di manutenzione straordinaria necessari per rimuovere e sostituire parti strutturali dell'unità immobiliare, nonché per

realizzare (o integrare) i servizi igienico-sanitari e tecnologici senza alterazione del volume e della superficie.

(ovvero) Lavori di restauro e di risanamento dell'unità immobiliare per assicurare la funzionalità della stessa unità immobiliare attraverso il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo di elementi costitutivi, l'inserimento di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

(ovvero) Lavori di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare l'unità immobiliare, comprendenti il ripristino (o la sostituzione) di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione (o la modifica) e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

(ovvero) Lavori di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con un altro diverso, comprendente la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 2
(Costi massimi ammissibili)

I limiti massimi di costo per gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli desunti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9/4/1990 (G.U. n.95 del 24/4/1990).

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti in detta delibera della Giunta regionale, i progetti devono essere corredati dai dati metrici e parametrici secondo i modelli predisposti dal Comitato per l'edilizia residenziale

e previsti dal decreto interministeriale n.215074 in data 18/2/1978.

Art. 3
(Tecniche da adottare)

Le operazioni edilizie sono quelle descritte dall'art.1 e tali definizioni prevalgono sulle disposizioni degli strumenti generali e dei regolamenti edilizi ai sensi dell'ultimo comma dell'art.31 della legge n.457/1978.

Nel caso, comunque, si tratti di operazioni che interessano uno o più alloggi inseriti in un complesso urbano, è necessario che venga dimostrato, mediante un progetto di massima relativo all'intera unità tipologico-funzionale, di cui l'alloggio o gli alloggi da recuperare fanno parte, che l'intervento non lede l'unità compositiva dell'insieme.

Art. 4
(Prezzi di cessione)

Il prezzo di cessione dell'immobile ristrutturato è pari alla somma del "costo di intervento" e del valore dell'immobile da risanare:

Il costo dell'intervento è pari al mutuo attivato a seguito dell'ammissione a finanziamento delle opere previste, depurato dell'aliquota corrispondente all'attuazione delle agevolazioni usufruite.

Il valore dell'immobile da risanare è pari a quello definito nella legge sull'equo canone come "valore locativo" (art.12 della legge 392/1978), va determinato tenendo conto di elementi quali l'ubicazione, la vetustá, il livello di degrado ecc.

L'attuale conduttore (nel caso si tratti di ripristino di alloggio già occupato) ha diritto di prelazione.

Art. 5
(Canone di locazione e suo adeguamento)

Il canone di locazione, ed il suo aggiornamento, è determinato sulla base delle disposizioni della legge 392/1978.

Art. 6
(Tutela dell'inquilinato)

Il concessionario si impegna:

- a) nel caso che i lavori determinano il rilascio dell'immobile, alla temporanea sistemazione dell'inquilino in alloggio simile allo stesso canone, salvo diverso accordo bilaterale;
- b) a far rientrare, a lavori ultimati, lo stesso inquilino, che risulti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) a cedere o fittare, comunque, l'alloggio entro sei mesi dall'ultimazione delle opere, pena la revoca del contributo.

Art. 7
(soggetti cui assegnare o locare gli alloggi convenzionati)

Gli alloggi convenzionati sono assegnati o locati esclusivamente a soggetti aventi limiti di reddito, compresi in quelli previsti dall'art.20 della legge n.457/1978, (determinati con le modalità di cui all'art.21 della stessa legge) e successive modifiche.

Ai fini dell'acquisizione dell'alloggio convenzionato (cessione o locazione) il soggetto, oltre al possesso del

requisito di reddito, deve dimostrare di essere residente o di prestare la propria attività lavorativa continuativa nel comune in cui si effettua l'intervento almeno dalla data di emissione dell'avviso per la rilevazione delle domande tendenti ad ottenere la concessione dei contributi.

La scelta dei soggetti in possesso dei requisiti cui assegnare o locare gli alloggi convenzionati, deve essere effettuata sulla base dei seguenti altri requisiti:

- conduttori perseguiti dall'ordinanza esecutiva di sfratto;
- assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che hanno perso il diritto di usufruire di tali alloggi;
- famiglie interessate da processo di recupero edilizio per le quali si prevede il temporaneo rilascio delle abitazioni;
- soggetti con esigenze temporanee di alloggio per causa di lavoro o di servizio.